

Il Consiglio di Stato

richiamati:

- gli articoli 40 e 75 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano del 28 settembre 2012 (Legge sulle epidemie, LEp);
- l'articolo 102 capoverso 2 dell'ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano del 29 aprile 2015 (Ordinanza sulle epidemie, OEp);
- l'ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare del 19 giugno 2020 (Ordinanza COVID-19 situazione particolare);
- la legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria, LSan);

vista la risoluzione governativa n. 6671 dell'11 dicembre 2020 con la quale sono stati aggiornati i provvedimenti cantonali per limitare la diffusione del COVID-19, con validità fino al 23 dicembre 2020;

preso atto della revisione dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare adottata il 18 dicembre 2020 dal Consiglio federale che impone un adeguamento della citata risoluzione;

rilevata la necessità di intervenire con misure più stringenti sul piano cantonale;

sentito il Medico cantonale,

r i s o l v e :

1. Sono vietati gli assembramenti di più di 5 persone nello spazio pubblico, segnatamente in piazze pubbliche, luoghi di passeggio e parchi, salvo per persone che vivono nella stessa economia domestica.
2. Alle manifestazioni private che hanno luogo nella cerchia famigliare o di amici in strutture non accessibili al pubblico possono partecipare al massimo 5 persone; nei giorni 24, 25, 26 e 31 dicembre così come il 1° gennaio la partecipazione è consentita fino a un massimo di 10 persone.
3. Restano consentite le assemblee degli organi legislativi ed esecutivi cantonali, comunali e patriziali, le riunioni di commissioni e gruppi politici nell'ambito dell'attività degli organi legislativi, le assemblee inderogabili di enti di diritto pubblico e la raccolta di firme come da disposizioni federali.

Le celebrazioni religiose, i funerali e i matrimoni sono consentiti con una partecipazione limitata a 30 persone. Nel computo del numero massimo di 30 persone non sono conteggiate quelle che partecipano alla manifestazione nell'ambito della loro attività professionale e quelle che collaborano al suo svolgimento.

Per le celebrazioni religiose del 24 e 25 dicembre è consentita una partecipazione fino a 50 persone nel rispetto degli specifici piani di protezione.

4. Si precisa inoltre che nell'ambito delle chiusure federali decretate il 18 dicembre 2020, devono rimanere chiusi anche i locali erotici e gli altri locali notturni. È inoltre vietato l'esercizio della prostituzione sull'intero territorio cantonale.
5. Il giorno 6 gennaio 2021 i negozi e le strutture accessibili al pubblico devono rimanere chiusi, analogamente a quanto previsto dall'art. 5a^{bis} Ordinanza Covid-19 situazione particolare per le domeniche e gli altri giorni festivi.
6. Ai gestori di strutture accessibili al pubblico, segnatamente ai responsabili di negozi e centri commerciali, è ribadito l'obbligo di rispettare le prescrizioni relative ai piani di protezione, segnatamente i limiti di accesso della clientela in funzione della superficie, evitando altresì assembramenti all'interno della struttura.
7. In aggiunta ai contesti in cui è obbligatorio per disposizioni federali, l'uso della mascherina facciale rimane per il resto fortemente raccomandato in tutte le situazioni in cui non è possibile mantenere il distanziamento fisico, compresi i veicoli privati su cui viaggiano persone non appartenenti a una medesima economia domestica.
8. Alle persone particolarmente a rischio per età o patologie pregresse è vivamente raccomandato di limitare la frequentazione di strutture accessibili al pubblico e luoghi pubblici con elevata concentrazione di persone, in particolare concentrando l'accesso ai negozi di generi alimentari nella fascia oraria mattutina fino alle ore 10.00 per acquisti di prima necessità che non vengono fatti tramite i servizi comunali o le consegne a domicilio.
9. Chi è tenuto a mettersi in quarantena secondo l'Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale di viaggiatori deve annunciarsi entro due giorni dalla sua entrata, ai sensi dell'art. 5, compilando l'apposito formulario (reperibile al sito <https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/popolazione/viaggiatori/>) oppure annunciandosi alla *hotline* cantonale COVID-19 (tel.: 0800 144 144; e-mail: hotline@fctsa.ch).
10. La *hotline* cantonale COVID-19 (tel.: 0800 144 144; e-mail: hotline@fctsa.ch) rimane il canale a cui rivolgersi in caso di questioni concernenti le disposizioni federali e cantonali sul tema del coronavirus.
11. Le violazioni delle disposizioni della presente risoluzione sono perseguibili penalmente secondo l'art. 83 LEp.
Possono inoltre essere adottati gli opportuni provvedimenti amministrativi, compresa la chiusura di singole strutture secondo l'art. 9 cpv. 2 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare.
12. La presente risoluzione entra in vigore il 22 dicembre 2020 alle ore 00.00, ha effetto fino al 22 gennaio 2021 e a quel momento annulla e sostituisce la risoluzione n. 6671 dell'11 dicembre 2020.

6941

13. La risoluzione è pubblicata sul Foglio ufficiale e in forma elettronica nel sito del Cantone.


14. Contro la presente risoluzione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, nel termine di 30 giorni dall'intimazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 43 cpv. 4 Legge sanitaria).

15. Comunicazione:

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Presidente del Gran Consiglio (sgc@ti.ch)
- Medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
- Polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Sezione degli enti locali (di-sel@ti.ch)

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Norman Gobbi

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri